

**COMUNE DI CASTELLANZA**  
*(Provincia di Varese)*

**Regolamento in materia di  
accertamento con adesione**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 09.03.2018

## INDICE

**Art. 1 - OGGETTO**

**Art. 2- AMBITO DELL'ADESIONE**

**Art. 3 - COMPETENZA**

**Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

**Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

**Art. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 7 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO**

**Art. 8 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**Art. 10 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

**Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 e s.m.i e dell'art.52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e s.m.i..
2. L'istituto ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997 e s.m.i..

## **Art. 2- AMBITO DELL'ADESIONE**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
  - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione. E' necessario altresì procedere, in via di "autotutela" all'annullamento dell'avviso di

accertamento, qualora si rilevi, anche successivamente all'adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo.

4. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene, di norma, indicato se in relazione agli stessi, può essere presentata istanza di accertamento con adesione.

### **Art. 3 - COMPETENZA**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo, previo parere del Segretario comunale.
2. Il Funzionario responsabile può avvalersi anche del parere del Responsabile del Settore Tecnico, o Tecnico esterno appositamente incaricato.

### **Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. Il Funzionario responsabile, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) i riferimenti della eventuale denuncia o dichiarazione a cui si fa riferimento;
  - c) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - d) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - e) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

#### **Art. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo o tramite PEC, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
7. Il Funzionario responsabile al quale sia pervenuta, da parte del contribuente, istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
8. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
  - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
  - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
  - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
9. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Funzionario responsabile:
  - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC;
  - b) formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
10. La mancata comparizione nel giorno prefissato comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione. Prima della data fissata il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

#### **Art. 7 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO**

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire, in sede di contraddittorio, tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il Responsabile del Tributo.
2. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da apposito verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.
3. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dell'eventuale impossibilità

documentata a comparire, nonché dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto e sottoscritto dal Responsabile del tributo.

#### **Art. 8 - EFFETTI**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo, nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - la liquidazione del maggior tributo, la percentuale delle sanzioni e degli interessi da applicarsi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di importi superiori a € 50.000,00 il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### **Art. 10 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2018.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. E' abrogato il Capo II del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143 in data 18.12.1999 e successivamente modificato.